

Allegato 2)

Schema di Protocollo d'Intesa tra Regione Emilia-Romagna, ER.GO Azienda regionale per il diritto agli studi superiori e l'Università di Parma per la realizzazione di un intervento di edilizia universitaria da candidare al V bando ministeriale legge 338/2000 – Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca n. 1257/2021

Atto sottoscritto digitalmente tra

REGIONE EMILIA-ROMAGNA,
ER.GO Azienda regionale per il diritto agli studi superiori (di seguito ER.GO),
UNIVERSITA' di PARMA (di seguito UNIVERSITA')
di seguito indicati come le "Parti"

In attuazione della Deliberazione n..... le Parti sottoscrivono il presente atto relativo alla realizzazione degli interventi di edilizia universitaria da candidare al V bando ministeriale legge n. 338/2000 – Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca n. 1257/2021.

Premesso che:

La legge 14 novembre 2000, n. 338, recante "Disposizioni in materia di alloggi e residenze per studenti universitari" in particolare l'art. 1, comma 3, secondo cui con decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca, sentite la Conferenza dei rettori delle università italiane e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le procedure e le modalità per la presentazione dei progetti e per l'erogazione dei cofinanziamenti previsti dalla legge stessa;

L'art. 144, comma 18, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)" dispone un ampliamento delle categorie dei soggetti nei riguardi dei quali trova applicazione quanto previsto dall'art. 1 della legge 14 novembre 2000, n. 338, nonché un incremento delle risorse finanziarie;

La legge 30 dicembre 2010, n. 240, stabilisce le "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario";

Il Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 68, stabilisce la "Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, lettere a), secondo periodo, e d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6", e in particolare gli articoli 13, 14, 15, 16 e 17;

Il Decreto Ministero dell'Università e della Ricerca 30 novembre 2021 n. 1256 (pubblicato sulla G.U. n. 39 del 16/02/2022 definisce gli "Standard minimi dimensionali e qualitativi e linee guida relative ai parametri tecnici ed economici concernenti la realizzazione di alloggi e residenze per studenti universitari, di cui alla legge 14 novembre 2000, n. 338";

Il Decreto Ministero dell'Università e della Ricerca 30 novembre 2021 n. 1257 (pubblicato sulla G.U. n. 39 del 16/02/2022) approva le procedure e modalità per la presentazione dei progetti e per l'erogazione dei finanziamenti relativi agli interventi per strutture residenziali universitarie, di cui alla legge 14 novembre 2000, n. 338 e inoltre:

- è diretto alla formazione di Piani triennali costituiti dagli interventi individuati a norma della legge n. 338/2000 e dalle specifiche di cui allo stesso decreto, e prevede che lo Stato cofinanzi gli interventi mediante contributi di importo pari a quello richiesto dal soggetto proponente, entro il limite massimo del 75% del costo complessivo di ciascun intervento;
- indica, all'art. 3, i soggetti che possono presentare richieste di cofinanziamento, tra i quali vi sono le università statali e gli organismi e le aziende regionali per l'edilizia residenziale pubblica;
- elenca, all'art. 4 comma 2 i tipi di interventi e di spese ammissibili:
 - a1) gli interventi di manutenzione straordinaria, recupero, ristrutturazione edilizia ed urbanistica, restauro, risanamento, all'interno dei quali possono essere comprese operazioni di abbattimento delle barriere architettoniche e adeguamento alle vigenti disposizioni in materia antisismica e di igiene e sicurezza, di immobili adibiti o da adibire a strutture residenziali universitarie, nell'ambito dei quali è obbligatorio effettuare interventi di efficientamento e/o miglioramento energetico, ove non si attesti che l'immobile risulti essere già stato oggetto di tali ultimi interventi;
 - a2) gli interventi di efficientamento e/o miglioramento energetico di strutture residenziali universitarie esistenti;
 - b) gli interventi di demolizione e ricostruzione, trasformazione, ampliamento o completamento di immobili esistenti. La nuova edificazione è consentita esclusivamente nel caso di interventi in *campus* esistenti, o in aree limitrofe a insediamenti universitari, in contesti di rilocalizzazione di funzioni universitarie effettuate o in corso di attuazione alla data di emanazione del su citato decreto;
 - c) l'acquisto di edifici da adibire a strutture residenziali universitarie, riferiti a immobili esistenti, compresi quelli oggetto di demolizione e ricostruzione, trasformazione, ampliamento e completamento.

Gli alloggi e le residenze realizzati con i benefici della legge n. 338/2000 sono destinati prioritariamente al soddisfacimento delle esigenze degli studenti capaci e meritevoli anche se privi di mezzi e pertanto vige l'obbligo, pena la decadenza dal beneficio, di destinare almeno il 60% totale dei posti alloggio realizzati - ridotta al venti per cento per i soggetti di cui al D.M. 937/2016 art. 2, comma 1, lettere e), f), g), h), i), j) - a condizione dell'esistenza di una domanda da soddisfare per tale categoria di studenti, a studenti capaci e meritevoli anche se privi di mezzi idonei al conseguimento della borsa e dei prestiti d'onore sulla base delle graduatorie definite dagli organismi regionali di gestione.

La legge Regionale del 27 luglio 2007 n. 15 "Sistema Regionale Integrato di Interventi e Servizi per il diritto allo studio universitario e l'alta formazione" e ss.mm.ii.:

- promuove e disciplina un sistema integrato di servizi ed interventi volto a rendere effettivo il diritto di raggiungere i più alti gradi dell'istruzione e a garantire l'uniformità su tutto il

- territorio regionale e istituisce l'Azienda Regionale per il diritto agli Studi Superiori (di seguito ER.GO), ente dipendente dalla Regione Emilia-Romagna, dotato di personalità giuridica, di autonomia amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria;
- promuove le politiche di attrattività del territorio per i giovani italiani e stranieri che intendono investire nella loro formazione e pertanto favorisce le azioni che consentono di ampliare il sistema dei servizi di accoglienza a livello regionale;
 - prevede che l'offerta relativa al servizio abitativo sia finalizzata a garantire la partecipazione alle attività formative e di ricerca dell'Università e a favorire la mobilità e lo scambio internazionale;
 - promuove la realizzazione, il riequilibrio e l'ampliamento delle strutture atte a garantire il diritto allo studio universitario attraverso il finanziamento di opere di edilizia residenziale universitaria che prevedano l'acquisto, la costruzione, l'ampliamento, la ristrutturazione e l'ammodernamento delle strutture destinate a servizi per gli studenti universitari, nonché le spese per arredamenti e attrezzature, anche in integrazione con la normativa in materia di alloggi e residenze per studenti universitari e di edilizia residenziale pubblica;

La deliberazione dell'Assemblea Legislativa regionale n. 211 del 26 giugno 2019 che approva il Piano regionale degli interventi e dei servizi ai sensi della legge Regionale del 27 luglio 2007 n. 15 e che:

- identifica nei servizi abitativi un importante fattore delle politiche regionali capace di attuare una compiuta integrazione tra tutti gli attori del sistema regionale, pertanto il consolidamento e lo sviluppo dei servizi abitativi accompagnano i piani delle Università, avendo a riferimento non esclusivamente il target degli studenti capaci e meritevoli e privi di mezzi;
- definisce le seguenti tipologie prioritarie degli interventi da realizzare sul territorio regionale:
 - interventi di manutenzione straordinaria su immobili già esistenti adibiti o da adibire ad alloggi o residenze per studenti universitari;
 - interventi di recupero, ristrutturazione, restauro e risanamento per gli alloggi e le residenze di cui sopra compreso l'eventuale acquisto degli edifici oggetto dell'intervento;
 - interventi di nuova costruzione o di ampliamento per la realizzazione di alloggi o residenze per studenti universitari compreso l'eventuale acquisto delle aree necessarie.

Vista la richiesta di cofinanziamento regionale presentata dall'Università di Parma, acquisita dal Settore regionale "Educazione, Istruzione, Formazione, Lavoro" con note Prot.nn. 0424540 del 02/05/2022 e 0431838 del 03/05/2022, relativa al seguente intervento: **Restauro e adeguamento funzionale dell'ex Convento dei frati Cappuccini di borgo Santa Caterina – Parma.**

Considerato che:

- aumentare la capacità ricettiva della città di Parma è indubbiamente un'opportunità di rilievo stante la necessità di disponibilità abitative a condizioni garantite non solo per gli studenti, ma anche per tutti coloro che a vario titolo hanno rapporti con l'Ateneo e, pertanto, necessitano di soggiornare in città per periodi più o meno lunghi nell'anno;
- la dimensione internazionale della formazione e la specifica peculiarità dell'Ateneo di

- Parma, tradizionalmente vocato ad attrarre giovani, e non solo, da altri paesi rafforzano la necessità di aumentare le disponibilità abitative di qualità;
- la realizzazione di residenze universitarie in un'area di sviluppo degli insediamenti dell'Ateneo risponde pienamente all'esigenza di potenziare l'offerta abitativa laddove sono presenti i servizi universitari, consentendo l'integrazione nel tessuto urbano;
 - l'alto numero di studenti fuori sede che si iscrivono all'Università di Parma tanto che nell'anno accademico 2020/2021 vi sono stati 21.066 studenti fuori sede (pari al 70% del totale studenti iscritti) e, rispetto al totale dei fuori sede, il 68% degli studenti (14.259 studenti) proviene da altre regioni;
 - gli interventi consentono di soddisfare il fabbisogno di posti alloggio prioritariamente per studenti fuori sede capaci, meritevoli anche se privi di mezzi, in linea con quanto previsto dal Decreto Ministeriale 30 novembre 2021 n. 1257 all'art. 5 e rispondono pienamente alla missione di ER.GO ai sensi della legge Regionale 27 luglio 2007 n. 15.

Vista la determinazione n. 266/2022 del Direttore di ER.GO recante "Disponibilità finanziarie ER.GO a supporto delle candidature al V Bando ex L 338/2000 degli interventi sulle strutture da destinare a residenze universitarie" che sottolinea l'esigenza di potenziare l'offerta abitativa per studenti capaci, meritevoli anche se privi di mezzi nelle aree interessate da azioni di sviluppo degli insediamenti universitari e approva, subordinatamente alla concessione ai soggetti proponenti dei finanziamenti di cui al V bando ministeriale ex L. 338/2000, la disponibilità sul proprio bilancio di euro 1,4 milioni per il cofinanziamento degli interventi sopraindicati;

Visto l'art. 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, che prevede la possibilità per le pubbliche amministrazioni di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

Considerato inoltre che le parti hanno un reciproco interesse ad addivenire ad una collaborazione finalizzata al raggiungimento di obiettivi comuni;

Tutto ciò premesso e considerato, tra le parti sopra individuate si stabilisce e conviene quanto segue:

ART. 1 - PREMESSA

Gli atti e i documenti citati in premessa formano parte integrante e sostanziale del presente accordo, benché al medesimo materialmente non allegati.

ART. 2 - OGGETTO DELL'ACCORDO

Il presente accordo ha per oggetto la progettazione, la realizzazione e la gestione dei seguenti interventi:

Intervento: Restauro e adeguamento funzionale dell'ex Convento dei frati Cappuccini di borgo Santa Caterina – Parma

Descrizione: adeguamento funzionale dell'Ex Convento dei Cappuccini di Santa Caterina a Parma: recupero dell'edificio storico e soggetto a vincolo architettonico, con la sua riconversione a studentato e a spazi di supporto a tale destinazione principale.

Quadro economico:

A)	PER LAVORI		
a.1	opere civili	€ 6.621.427,65	
a.2	costi per la sicurezza non ribassabili	€ 198.642,83	
	A) TOTALE LAVORI	€ 6.820.070,48	
B)	ALTRE SPESE		
b.1	forniture: arredi	€ 101.565,00	
b.2	forniture: attrezzature didattico-scientifiche	€ 101.565,00	
b.3	imprevisti	€ 682.007,05	
b.5	oneri per spese tecniche esterne	€ 1.490.000,00	
b.6	oneri previdenziali su spese tecniche esterne	€ 59.600,00	
b.8	incentivi	€ 136.401,41	
b.9	IVA 10% su A) - Lavori	€ 682.007,05	
b.10.1	IVA 10% su b.3) - Imprevisti	€ 68.200,70	
b.10.2	IVA 22% su b.1), b.2), b.5) e b.6)	€ 385.600,60	
	B) TOTALE ALTRE SPESE	€ 3.706.946,81	
	TOTALE QUADRO ECONOMICO	€ 10.527.017,29	

ART. 3 - OBBLIGHI DELLE PARTI

L'Università, quale beneficiaria del finanziamento statale, si impegna alla predisposizione di tutti gli atti documentali e di quanto necessario per la richiesta di cofinanziamento statale.

Sono a carico dell'Università, altresì, tutte le spese inerenti lo svolgimento delle procedure di gare per l'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria e dei lavori (pubblicazione dei bandi di gara, degli esiti di gara, tasse sulle gare, ecc).

Qualora l'intervento sia ammesso al cofinanziamento statale, l'Università provvederà alla redazione della progettazione definitiva/esecutiva, all'affidamento dei lavori e degli incarichi di direzione lavori, coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione e collaudo, secondo le modalità previste dal D.lgs. 50/2016 e successive modifiche e integrazioni.

L'Università si obbliga ad assolvere a tutte le funzioni di stazione appaltante ai sensi di quanto previsto dal D.lgs. 50/2016 e successive modificazioni e integrazioni anche ricorrendo a formule di partenariato pubblico privato, con modalità che dovranno, comunque, essere preventivamente condivise e concordate con Regione ed ER.GO.

Dovrà inoltre curare tutti gli aspetti tecnico/amministrativi relativi alla richiesta di erogazione del cofinanziamento ministeriale nonché del cofinanziamento regionale a valere sul bilancio di ER.GO.

La Regione, attraverso ER.GO, si impegna, subordinatamente al cofinanziamento ministeriale, a rendere disponibile all'Università il cofinanziamento regionale complessivo pari di euro 233.333,00 a valere su risorse disponibili sul bilancio di ER.GO.

ER.GO si impegna a mettere nelle disponibilità dell'Università le suindicate risorse previo accordo tra le parti.

ART. 4 - MODALITA' DI FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI

L'intervento indicato al precedente art. 2 verrà candidato alla richiesta di finanziamento prevista dalla L. 338/2000, la cui misura massima è pari al 75% del costo del progetto, dato dalla somma degli importi dei lavori, acquisti, espropri, del valore dell'immobile e del costo degli arredi e attrezzature didattiche e scientifiche. Restano escluse le spese tecniche e generali. Sulla scorta di quanto previsto dal quadro economico e di una previsione di finanziamento statale nella misura massima del 75%, il concorso finanziario alla realizzazione del progetto viene così stabilito:

Intervento: Restauro e adeguamento funzionale dell'ex Convento dei frati Cappuccini di borgo Santa Caterina – Parma.

Costo dell'intervento comprensivo del valore dell'immobile	€ 13.457.457,29
di cui valore immobile (utilizzato come apporto ai fini della copertura finanziaria)	€ 2.930.440,00
di cui quota richiesta per cofinanziamento statale	€ 8.445.894,21
di cui quota cofinanziamento regionale	€ 233.333,00
di cui quota finanziamento altri soggetti	€ 00,00
di cui quota cofinanziamento a carico del soggetto richiedente (incluse le spese non cofinanziabili)	€ 1.847.790,08

Il cofinanziamento regionale previsto dal D.M. n. 1257/2021 è pari a euro 233.333,00.

ART. 5 - EFFICACIA E DURATA DELL'ACCORDO

Il presente accordo entra in vigore a decorrere dalla data di sottoscrizione e ha durata fino al completamento degli interventi. È esente dall'imposta di bollo, ai sensi del punto 16 della tabella allegato B) al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 ed è da registrarsi solo in caso d'uso.

ART. 6 - CONTROVERSIE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 15, comma 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, le eventuali controversie che dovessero insorgere in merito all'esecuzione del presente accordo sono riservate alla giurisdizione esclusiva del Tribunale Amministrativo Regionale competente.

ART. 7 - DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente previsto dal presente accordo si applicano le norme di legge vigenti.

Letto, confermato e sottoscritto

Regione Emilia-Romagna

ER.GO
Azienda regionale per il
diritto agli studi superiori

Università di Parma